

DELIBERA N. 74/11/CONS

ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ PUBLIMAGIC S.R.L. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE “VIDEOBERGAMO”) PER LA VIOLAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DELL’ARTICOLO 5, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 GENNAIO 2008 N. 9, E DELL’ARTICOLO 3, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 405/09/CONS E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

L’AUTORITÀ

NELLA sua riunione del Consiglio del 16 febbraio 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 177 del 31 luglio 1997, in particolare l’articolo 1, comma 31;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante “*Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse*”, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 1° febbraio 2008, n. 27, e in particolare l’articolo 5, commi 3 e 8;

VISTO il decreto legge 27 agosto 1993, n. 323, recante “*Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, e in particolare l’articolo 5;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTA la delibera n. 405/09/CONS recante “*Adozione del regolamento per l’esercizio del diritto di cronaca audiovisiva*”, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 19 agosto 2009, n. 191 e successive modificazioni ed integrazioni, e in particolare gli articoli 3, comma 8, e 8, comma 3;

VISTA la propria delibera n. 307/08/CONS del 5 giugno 2008, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 148 del 26 giugno 2008 recante “*Approvazione del regolamento in materia di procedure istruttorie e di criteri di accertamento per le attività demandate all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dal decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 recante la “Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse”*”;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella Gazzetta

ufficiale della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare l'articolo 5;

VISTA la propria delibera n. 401/10/CONS del 22 luglio 2010 recante "*Disciplina dei tempi dei procedimenti*" pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 6 settembre 2010, n. 208;

VISTO l'atto di contestazione del 22 settembre 2010 n. 23/10/DICAM/UDIS – PROC. 23/FP della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità, trasmesso in data 23 settembre 2010 e notificato in data 1 ottobre 2010, a seguito di segnalazione della Lega Nazionale Professionisti (oggi Lega Nazionale Professionisti Serie A) pervenuta in data 7 dicembre 2009 (prot. n. 91077) con cui si segnalava che l'emittente televisiva in ambito locale Videobergamo, della società Publimagica srl, in data lunedì 9 novembre 2009, durante la trasmissione "*A come Atalanta*", aveva mandato in onda immagini salienti e correlate relative all'incontro Atalanta - Juventus, disputato in data 7 novembre 2009 in presunta violazione del decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 e del Regolamento allegato alla delibera n. 405/09/CONS come modificata, e di una seconda segnalazione della Lega Nazionale Professionisti, pervenuta in data 30 aprile 2010 (n. prot. 26640), con la quale si segnalava che la medesima emittente, in data 24 gennaio 2010, aveva trasmesso la cronaca in diretta degli incontri disputati dalla Atalanta nel corso del campionato di Serie A Tim 2009/2010, in presunta violazione del decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 e del Regolamento allegato alla delibera n. 405/09/CONS come modificata. A tal riguardo, rilevata l'impossibilità di reperire la registrazione della programmazione del 24 gennaio 2010, in quanto decorsi i termini di cui all'articolo 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, si provvedeva a richiedere le registrazioni dei giorni 24 marzo 2010 e 4 aprile 2010. In particolare, si rilevava che dalla visione delle registrazioni del 4 aprile 2010 risultava che il programma oggetto di segnalazione non era stato trasmesso a causa di variazioni del calendario degli incontri calcistici, e si rilevava altresì quanto segue:

- nel corso del programma settimanale di approfondimento calcistico "*A come Atalanta*", andato in onda sull'emittente Videobergamo in data 9 novembre 2009 dalle ore 20.35 circa alle ore 22.30 circa, il conduttore Patrizio Romano interagisce con gli ospiti in studio, commentando i momenti più significativi dell'incontro Atalanta - Juventus disputato nella precedente giornata del Campionato di Serie A (sabato 7 novembre 2009, alle ore 20.45). La trasmissione è incentrata sul commento del predetto incontro, illustrandone le fasi principali mediante la ciclica ritrasmissione di uno spezzone di immagini salienti e correlate. In particolare, alle 20.37, il conduttore introduce un riepilogo dell'andamento dell'incontro: "*Torniamo a sabato sera, questa sconfitta pesante, 5 a 2, la quarta vittoria consecutiva della Juventus in quel di Bergamo, andiamo a rivivere le immagini di quella partita e cerchiamo anche di capire le motivazioni di questo k.o.*". Seguono circa due minuti di immagini salienti relative all'incontro, soprattutto alle azioni di gioco concretizzate in goal, fino alle 20.39. Al termine di tale riepilogo dell'incontro, mentre il conduttore e gli

ospiti in studio commentano la sconfitta subita dall'Atalanta e le alterne vicende della squadra nel corso del campionato, dalle 20.41 viene trasmesso un altro spezzone di immagini salienti del citato incontro, dapprima a tutto schermo, in seguito su un monitor situato alle spalle degli ospiti - e pertanto ripreso quando questi sono inquadrati - poi di nuovo a tutto schermo. La trasmissione delle immagini salienti prosegue con queste modalità sino alle ore 20.48. Alla ripresa della diretta, il programma prosegue con un dibattito e commento sulla squadra dell'Atalanta. Alle ore 21.39 interviene telefonicamente l'allenatore Nedo Sonetti, in qualità di esperto di calcio. Nel corso della telefonata, e in genere per il resto del programma, le medesime immagini salienti e correlate sopra descritte vengono ciclicamente ritrasmesse secondo lo schema già illustrato, alternando brevi momenti in cui queste sono trasmesse a tutto schermo a periodi più lunghi di messa in onda sui monitor alle spalle di ospiti e conduttori, fino alle ore 21.50 circa. La trasmissione termina alle ore 22.30 circa; il conduttore, nel salutare il pubblico, rinnova l'appuntamento per la settimana seguente *"A come Atalanta lunedì prossimo ci sarà ancora e comunque"*;

- in data 24 marzo 2010, dalle ore 20.45 circa alle ore 23.02 circa, sull'emittente radiotelevisiva in ambito locale Videobergamo della società Publimagis Srl, è andato in onda, come da registro dei programmi, la trasmissione di approfondimento sportivo *"Calcio d'inizio - Atalanta in campo"*, in cui viene seguita la diretta dell'incontro Atalanta - Cagliari. La linea editoriale della trasmissione si discosta rispetto alla puntata del 9 novembre 2009 sopra descritta, non essendo trasmesse immagini né salienti né correlate dell'incontro, trattandosi di diretta, ed essendo comunque il programma incentrato, più che sulla cronaca pedissequa e in tempo reale delle azioni di gioco (in genere contraddistinta dalla particolare enfasi del cronista e dalla concitazione del linguaggio, dettata dall'esigenza di descrivere istantaneamente lo svolgimento delle azioni - anche rispetto alle aspettative di coinvolgimento e di descrizione in tempo reale delle azioni di gioco da parte degli ascoltatori tifosi), sul mero commento degli avvenimenti in campo e più in generale dell'andamento della squadra dell'Atalanta nella stagione calcistica di riferimento, intervallato da finestre informative e aggiornamenti, svolti rispettando sostanzialmente i limiti e le modalità di cui al disposto del decreto legislativo n. 9/2008 e della normativa regolamentare emanata dall'Autorità in materia di cronaca sportiva radiotelevisiva;

VISTE le memorie giustificative presentate in data 27 ottobre 2010, n. prot. 62437, in cui la Società ha sostenuto l'estinzione dell'obbligazione per avvenuto decorso del termine di novanta giorni tra il completo accertamento dei fatti e la notifica dell'atto di contestazione, trasmesso per notifica in data 23 settembre 2010 e pervenuto alla società in data 1 ottobre 2010, a fronte della prima segnalazione della Lega Nazionale Professionisti, in merito alla programmazione del 9 novembre 2009, pervenuta all'Autorità in data 7 dicembre 2009, e della successiva acquisizione delle registrazioni da parte della Guardia di Finanza, pervenuta all'Autorità il 1° febbraio 2010. La Società,

in via subordinata, richiede l'applicazione in via estensiva alla violazione del regolamento dell'Autorità in materia di cronaca sportiva radiofonica, del combinato disposto dei commi 1 e 5 dell'art. 51 del decreto legislativo del 31 luglio 2005, n. 177, recante "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici", i quali prevedono la riduzione a un decimo delle sanzioni irrogabili agli esercenti della radiodiffusione sonora e televisiva per la violazione degli obblighi in materia di programmazione, pubblicità e contenuti radiotelevisivi;

RITENUTO di non poter accogliere le giustificazioni fornite dalla società, in quanto ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del regolamento in materia di procedure sanzionatorie, di cui alla delibera n. 136/06/CONS e successive modificazioni, l'atto di contestazione deve essere notificato entro novanta giorni dal completo accertamento del fatto con le modalità di cui all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, che, per la decorrenza del termine di novanta giorni, fa riferimento all'avvenuto accertamento. La circostanza che l'accertamento deve essere "avvenuto" implica che si debba considerare non già l'inizio dell'attività di vigilanza, ma la sua conclusione, in quanto l'accertamento consiste in una complessa attività che si sostanzia nello svolgimento dei poteri accertativi derivanti dall'articolo 13 della medesima legge, i quali non si esauriscono nell'acquisizione dei dati relativi all'infrazione, ma includono anche la valutazione di tali elementi da parte dell'autorità di controllo (cfr. Cass. SS.UU. civ. 27 aprile 2006, n. 9591 e giurisprudenza ivi richiamata). In particolare, la Cassazione ha affermato che "*in tema di sanzioni amministrative il termine prescritto per la notifica degli estremi della violazione, che non sia stata contestata immediatamente, decorre "dall'accertamento", momento che non coincide né con la data di consumazione della violazione, né con la mera percezione del fatto, ma con il compimento di tutte le indagini volte ad acquisire la piena conoscenza del fatto e della determinazione della sanzione, che siano ritenute necessarie da parte degli "organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa inflitta nel caso concreto"* (cfr. *ex multis*, Cass. Civ. Sez. Lav. n. 5921 del 18 marzo 2005).

Il principio espresso dalla Cassazione sopra richiamato si confà ancor più al caso di specie, in quanto il momento della rilevazione dei fatti illegittimi alla base degli addebiti contestati è stato compiuto da organi amministrativi (Guardia di finanza) diversi dall'organo detentore della titolarità e quindi dell'esercizio del potere sanzionatorio, che è l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Ne consegue che il termine per la notifica va inteso come comprensivo del tempo indispensabile a valutare la rilevanza dei fatti in termini di illecito amministrativo, al fine di riscontrare la sussistenza dell'infrazione agli effetti della corretta formulazione della contestazione. Per completare l'accertamento è stato dunque necessario venire in possesso di tutti gli elementi per poter qualificare i fatti nei loro pertinenti termini giuridici.

Ad ogni modo, l'arco temporale decorso tra il 1° febbraio 2010 (data in cui è pervenuta la registrazione della programmazione andata in onda il 9 novembre 2009, oggetto della prima segnalazione della Lega Nazionale Professionisti) e il 20 settembre 2010 (data in cui è stato concluso il verbale di accertamento), ritenuto eccessivamente

ampio dalla Società destinataria dell'atto di contestazione, è tuttavia da ricondurre alla nuova e successiva diffida trasmessa dalla Lega Nazionale Professionisti, pervenuta in data 30 aprile 2010, relativamente ad una presunta ed ulteriore violazione commessa dalla medesima società; pertanto, essendo quest'ultima segnalazione suscettibile di essere verificata congiuntamente alla prima, pervenuta in data 7 dicembre 2009, si è provveduto ad un'unica trattazione per motivi di economicità procedimentale, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del Regolamento in materia di procedure sanzionatorie, di cui alla citata delibera n. 136/06/CONS e successive modificazioni. A valle di tale segnalazione, infatti, è stato necessario acquisire le registrazioni dalla Guardia di finanza, pervenute, a seguito di richiesta del 30 aprile 2010, solo in data 28 giugno 2010. Ne consegue che il completo accertamento di tutti i fatti segnalati, inclusi quelli traenti origine dalla seconda segnalazione, rispetto ai quali non sono state riscontrate violazioni, si è concluso tempestivamente con il verbale del 20 settembre 2010, e che la trasmissione per notifica dell'atto di contestazione è correttamente avvenuta il 23 settembre 2010 – ovvero ampiamente entro il termine di novanta giorni, il quale sarebbe, a rigore, scaduto in data 19 dicembre 2010 – per essere poi tale atto notificato alla Società in data 1 ottobre 2010.

In secondo luogo, con riferimento alla domanda avanzata in via subordinata, non appare assecondabile la richiesta della Società in ordine all'applicazione al caso di specie del diverso (e più favorevole) regime sanzionatorio di cui al combinato disposto dei commi 1 e 5 dell'articolo 51 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, posto che il decreto legislativo n. 9/2008, oltre ad essere norma temporalmente successiva, si pone in un rapporto di specialità rispetto al Testo unico. Infatti, mentre quest'ultimo reca la disciplina generale ed organica del settore radiotelevisivo, il decreto legislativo in parola, nel regolamentare la titolarità e la commercializzazione dei diritti radiotelevisivi in ambito sportivo, fissa una disciplina *ad hoc* per il diritto di cronaca sportiva audiovisiva e radiofonica rispetto alla quale il legislatore ha valutato non sussistere le circostanze atte a giustificare la previsione di un regime di *favor* per l'emittenza locale. Tuttavia, l'Autorità auspica che il legislatore vorrà intervenire per dettare una disciplina uniforme per violazioni analoghe non riconducibili ad una *ratio* e/o ad istituti suscettibili di per sé di giustificare un trattamento giuridico diverso. La *ratio* della riduzione al decimo delle sanzioni, infatti, è chiaramente volta alla tutela delle realtà radiotelevisive di ambito locale, nei confronti delle quali un trattamento sanzionatorio di maggior clemenza trova giustificazione sia per il ridotto bacino di utenza, che comporta una minore incisività della violazione, sia per le dimensioni economiche, necessariamente ridotte, delle concessionarie nel caso destinatarie di atti di contestazione da parte dell'Autorità. Sul punto, al fine di sollecitare un intervento riformatore in tal senso, l'Autorità ha trasmesso una segnalazione al Governo approvata in data 19 luglio 2010;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, *“È comunque garantita alla concessionaria del servizio pubblico, limitatamente alle trasmissioni televisive, e alle altre emittenti televisive nazionali e locali la trasmissione di immagini salienti e correlate per il resoconto di attualità nell'ambito dei telegiornali, di durata non superiore a otto minuti complessivi per*

giornata e comunque non superiore a quattro minuti per ciascun giorno solare, con un limite massimo di tre minuti per singolo evento, decorso un breve lasso di tempo dalla conclusione dell'evento, comunque non inferiore alle tre ore, e fino alle quarantotto ore successive alla conclusione dell'evento medesimo, nel rispetto delle modalità e dei limiti temporali previsti da apposito regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentiti i rappresentanti delle categorie interessate e le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206”;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del regolamento allegato alla delibera n. 405/09/CONS *“Le immagini salienti e correlate, nei limiti temporali di cui al comma 2, possono essere utilizzate dalle emittenti e dai fornitori di contenuti in chiaro o a pagamento, compresa la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, esclusivamente nei telegiornali e nei telegiornali sportivi nazionali o locali. Nel caso di turni della competizione disputati su due giorni solari consecutivi il limite di 48 ore di cui al comma precedente decorre per tutti gli eventi del turno dalla conclusione dell'ultima partita disputata nel turno”;*

RILEVATO che il programma *“A come Atalanta”* non è qualificabile come telegiornale o telegiornale sportivo, stante la specifica definizione contenuta all'art. 1, comma 1, della delibera n. 405/09/CONS che qualifica, alla lett. i), il *“telegiornale”* quale *“trasmissione a carattere informativo con programmazione quotidiana all'interno di fasce orarie prestabilite”* e, alla lett. l), il *“telegiornale sportivo”* quale *“trasmissione di informazione sportiva con programmazione quotidiana all'interno di fasce orarie prestabilite”*, dal momento che la trasmissione in oggetto non ha, invero, caratteristiche riconducibili ad una testata giornalistica sportiva, quanto, piuttosto, ad un programma di approfondimento calcistico a cadenza settimanale, come attestano le parole del conduttore in chiusura della diretta del 9 novembre 2009 alle ore 22.30 circa, sopra riportate;

RILEVATO che nel corso del programma *“A come Atalanta”*, trasmesso dalle ore 21.00 alle ore 22.30 di lunedì 9 novembre 2009 sono state trasmesse immagini salienti e correlate riferite all'incontro Atalanta – Juventus disputatosi in data 7 novembre 2009, valevole per la 12^a giornata del campionato di serie A, in violazione del combinato disposto dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, e dell'art. 3, comma 3, del Regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca audiovisiva, allegato alla delibera n. 405/09/CONS e successive modificazioni ed integrazioni;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove/14), a euro 258.228,45 (duecentocinquantomiladuecentoventotto/45) ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge del 31 luglio 1997, n. 249;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per le rilevate violazioni nella misura pari al minimo edittale, corrispondente a euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove/14), in relazione ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall'articolo 11 della

legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- con riferimento alla gravità della violazione: la gravità del comportamento posto in essere dalla società Publimagic srl deve ritenersi poco elevata in considerazione del ridotto bacino d'utenza che comporta una minore incisività della violazione;
- con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione: la Società non risulta aver posto in essere alcuna attività in tal senso al tempo della violazione;
- con riferimento alla personalità dell'agente: la Società in questione si deve presumere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;
- con riferimento alle condizioni economiche dell'agente: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come di seguito determinata in via rateale;

CONSIDERATO che risulta inutilmente trascorso il prescritto termine di sessanta giorni per il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio, previsto a pena di decadenza;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Publimagic srl, con sede legale in Via Camozzi 9/11, 24121, Bergamo, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "*Videobergamo*", di pagare la sanzione amministrativa di euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove/14);

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 74/11/CONS", entro **trenta** giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni **dieci** dal versamento dovrà essere inviata a quest'Autorità, in originale o in copia autenticata, quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "Delibera n.74/11/CONS".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di **sessanta giorni** dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l), e 135, comma 1, lett. c), del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, lì 16 febbraio 2011

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE

Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato

p. IL SEGRETARIO GENERALE

Antonio Perrucci